

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Avv. Marina Santarelli                        | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)                                 |
| - Prof. Avv. Alberto Monti                      | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato |

nella seduta del 18 aprile 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

## FATTO

I fatti sottoposti all'attenzione del Collegio possono essere così riassunti sulla base delle allegazioni delle parti. La ricorrente, piccola impresa attiva nel settore alberghiero, intratteneva con l'intermediario convenuto un rapporto di conto corrente, che nel 2006/2007 mostrava una certa esposizione (cfr. estratti conto prodotti dall'intermediario). In ragione di ciò veniva concordato un piano di rientro che, tuttavia, si incagliava in considerazione del fatto che tra il 2006 e il 2008 la ricorrente non operava e che dal 2009, alla ripresa dell'attività, gli effetti della crisi pregiudicavano comunque il rispetto degli impegni assunti. Tra il 2010 e il maggio 2011 le parti cercavano, senza successo, di definire un nuovo piano di rientro e quindi la posizione della ricorrente veniva passata dall'intermediario a sofferenza.

Il 18 maggio 2011 la ricorrente proponeva reclamo evidenziando l'impossibilità di *“restaurare un rapporto con un piano di rientro adeguato alle nostre possibilità”* nonché il fatto di aver *“chiesto chiarimenti sugli estratti conti dal 2007 per movimenti avvenuti e addebito di interessi”* senza aver *“mai avuto una spiegazione”*.

Con il ricorso a questo Arbitro la ricorrente chiede di *“avere una risposta”* in relazione ai *“versamenti e Prelievi fatti dal 2007 al 2011 per l'estinzione di un affidamento sul conto 213”* nonché la cancellazione e il danno conseguente alla segnalazione alla Centrale rischi.



L'intermediario, da parte sua, in via preliminare, eccepisce la estrema genericità delle doglianze fatte valere "*(che abbracciano tra l'altro un arco temporale solo in parte soggetto alla cognizione di codesto Arbitro)*" mentre nel merito, ribadendo quanto già rilevato in precedenza, deduce di aver sempre fornito, anche ai professionisti di fiducia della ricorrente, ogni informazione relativa ai movimenti di conto corrente, comunque documentati negli estratti conto via via inviati, per concludere comunque con una manifestazione di "*disponibilità ad individuare con la società una soluzione stragiudiziale del contenzioso*".

## DIRITTO

L'iniziativa qui esaminata è parzialmente improcedibile e parzialmente non accoglibile.

Sotto il primo profilo rilevano due circostanze. Anzitutto Il raffronto tra il reclamo e il ricorso consente di constatare come nel primo nessuna contestazione e neppure accenno sia stato fatto né con riferimento al passaggio a sofferenza del credito vantato dall'intermediario per l'esposizione del conto corrente né con riferimento alla dedotta correlata segnalazione in Centrale Rischi. Ne consegue che di tale domanda, a prescindere dal fatto che la segnalazione, per quanto verosimile, non è in alcun modo provata, questo Collegio non può occuparsi alla luce delle disposizioni che disciplinano il presente procedimento.

Inoltre, la domanda si riferisce ad operazioni fatte dal 2007 al 2011 e quindi in un arco temporale che, ai sensi dell'art. 4 Sezione I delle medesimo disposizioni, per il periodo dal 2007 al dicembre 2009 è al di fuori della cognizione di questo Arbitro.

Venendo, poi, al merito, il complesso delle doglianze proposte dalla ricorrente si incentra sulla pretesa sussistenza di 'anomalie nei versamenti, prelievi, interessi e spese', a chiarimenti asseritamente mai ricevuti nonché al mancato raggiungimento di un'intesa rispetto ad un nuovo piano di rientro di un'esposizione che, stando a quanto è dato comprendere, risale addirittura ad epoca antecedente al 2006. Ora, da un lato, nessuna specificazione viene fornita quanto alle operazioni che richiederebbero chiarimenti, ai correlati ammontari e alle circostanze di fatto che dovrebbero attestare la violazione dell'obbligo di intermediario di fornire copia della documentazione richiesta. In proposito, la ricorrente si è infatti limitata ad affermare di aver richiesto "*la documentazione per quanto riguardava i due conti da loro dichiarati in sofferenza*", senza, appunto, alcuna indicazione, neppure esemplificativa, a quale specifico addebito o spesa si stesse riferendo ovvero produzione di contabili rispetto alle quali nutriva dubbi o perplessità. Dall'altro, è evidente come la ricorrente sembri, in realtà, dolersi del fatto di essersi trovata "*in una situazione di difficoltà finanziaria*", quindi "*di non poter più operare*" e, per l'effetto, di ritenere di avere diritto ad "*un danno da definire*" e "*il controllo ... per verificare la mia posizione*". Come a dire che questo Collegio dovrebbe effettuare un'attività di ricostruzione delle varie scritture intervenute sul conto ovvero entrare nel merito di uno specifico piano di rientro e quindi rendere un'attività di carattere consulenziale, notoriamente preclusa ed esorbitante dalle sue competenze (cfr. tra le altre, decisioni n. 52/ 2013 Collegio di Napoli; 4262/2012 Collegio di Milano) nonché quantificare un danno



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

né allegato nei suoi esatti contorni né nel suo quantum rispetto al quale l'onere della prova grava ineludibilmente sulla ricorrente.

Solo per completezza si nota come anche la domanda relativa alla segnalazione in Centrale Rischi e ai danni che si dice ne siano conseguiti sia del tutto priva di prova, con l'effetto che, quand'anche non fosse improcedibile, la stessa non sarebbe accoglibile, non contenendo il ricorso e la successiva replica alle controdeduzioni dell'intermediario alcun cenno alle circostanze di fatto che dovrebbero comprovare sussistenza e quantificazione del dedotto danno.

**P. Q. M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente improcedibile e non accoglie la parte residua.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO